



# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

Roma, 20 settembre 2016

*Al Sindaco del Comune di Toffia  
[comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it](mailto:comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it)*

*Alla sezione regionale Albo segretari comunali del Lazio  
[protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)*

*E p.c. All'Albo nazionale dei segretari comunali  
[protocollo.albosegretari@pec.interno.it](mailto:protocollo.albosegretari@pec.interno.it)*

## **Ogg.: Diffida a non procedere alla individuazione e nomina del segretario comunale.**

Abbiamo appreso solo sabato u.s. che il comune di Toffia, in qualità di ente capoconvenzione, ha avviato la procedura di non conferma del segretario comunale, richiedendo la pubblicazione della sede convenzionata in quanto uno dei comuni convenzionati sarebbe stato interessato dalle consultazioni elettorali (che non hanno invece riguardato il capo convenzione).

Segnaliamo che tale procedimento si pone in aperto contrasto con le disposizioni di legge ed in particolare con l'art. 99 comma 2 del TUEL che dispone: "2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario."

Il riferimento al "sindaco che lo ha nominato" indicato nel comma richiamato deve essere inteso, senza ombra di dubbio, al sindaco capo convenzione che ha disposto la nomina.

Ogni qualsiasi altra interpretazione, che voglia trovare fallaci riferimenti in provvedimenti amministrativi, è contra legem e suscettibile di arrecare grave pregiudizio al segretario interessato, esponendolo ad una revoca surrettizia.

La volontaria prosecuzione del procedimento avviato attesterà pertanto il dolo della condotta intrapresa, da cui ognuno trarrà le debite conseguenze.

Ad abundantiam si ricorda che il carattere cogente dell'art.99 del TUEL è espressamente richiamato anche dalla circolare del Ministero dell'interno del 18 giugno 2015, prot. n. 3782-E, che espressamente menziona anche la consolidata giurisprudenza che disconosce le revoche atipiche (Cassazione civile, sez. lavoro n.7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n.1017 del 29.10.1998).

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che il potere sindacale di interruzione del rapporto di servizio con il segretario deve essere esercitato in conformità alla legge e al ccnl, che sicuramente non autorizzano l'azzeramento della situazione per il solo fatto delle elezioni di uno dei comuni convenzionati - non capofila, ben potendo questi "tutelarsi" con il recesso dalla convenzione medesima.

Inoltre, ricorda sempre la Corte, le facoltà associative dei comuni devono essere esercitate nell'integrale rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro dei segretari comunali, visto che nessuna disposizione consente di derogarvi (in caso di convenzionamento).

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato  
Via Quintino Sella, 41 - 00187 Roma  
Tel./FAX (0039) 06 42012931

sito web: [www.unadis.it](http://www.unadis.it) - e-mail: [unadis2012@gmail.com](mailto:unadis2012@gmail.com), [info@unadis.it](mailto:info@unadis.it)

Aderente e socio fondatore CODIRP



# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

In definitiva, le dinamiche del convenzionamento non possono mai scavalcare i diritti soggettivi acquisiti dai segretari.

Vi diffidiamo pertanto formalmente dal portare a termine la procedura avviata, avvisando che in difetto provvederemo ad intraprendere ogni necessaria azione per la difesa dei diritti del segretario e di tutta la categoria.

Addì, 20 settembre 2016

Maria Concetta Giardina  
Componente Segreteria Nazionale Unadis